

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2021, n. 1-3281

Indirizzi alle AA.SS.RR. per avviare il reclutamento dei medici specializzandi per procedere alla vaccinazione di anti SARS-CoV-2 della popolazione piemontese, in deroga alle incompatibilita' previste dai contratti di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visti:

- il Decreto del 2 gennaio 2021 “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, approvato dal Ministro della Salute, quale strumento principale per contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19;
- le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2” del 8 febbraio 2020, elaborate dal Ministro della Salute, unitamente al Commissario Straordinario per l’Emergenza, l’Istituto Superiore di Sanità, l’AGENAS ed AIFA;
- l’art. 1, comma 459, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che prevedeva il coinvolgimento dei medici specializzandi, a partire dal primo anno di corso, allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale, nell’ambito del corso di specializzazione frequentato e, nel caso di svolgimento delle attività di profilassi vaccinale presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, il riconoscimento di un rimborso spese forfetario;
- il Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. e le Associazioni dei medici in formazione specialistica, siglato in data 6 marzo 2021, che ha previsto il coinvolgimento volontario dei medici specializzandi, sin dal primo anno di corso nella campagna vaccinale, e in particolare:
 - il coinvolgimento dei medici specializzandi, iscritti a partire dal primo anno, nella campagna vaccinale avverrà al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica, su base volontaria, in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999, e che tale impegno non potrà considerarsi sostitutivo della formazione;
 - la partecipazione all’attività vaccinale avverrà attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso le Aziende e gli enti del S.S.N., di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale;
 - ai medici specializzandi che parteciperanno alla campagna vaccinale, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, sono corrisposti, altresì, gli emolumenti per l’attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2, quantificati sulla base di un compenso orario di € 40 (quaranta/euro) lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente a carico dell’Azienda sanitaria e degli enti del SSN;
 - al fine di ricorrere alle prestazioni rese dai medici specializzandi nella campagna vaccinale si rende necessario, attraverso l’adozione di uno o più provvedimenti del Governo, al finanziamento aggiuntivo ad integrazione del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della vaccinazione da parte dei medici specializzandi, nonché alla rimozione, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, delle incompatibilità

previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

- l'art. 20, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito dalla L. di conversione 21 maggio 2021 n. 69, che ha previsto, in particolare:
 - l'abrogazione dell'art. 1, comma 459 della L. n. 30 dicembre 2020, n. 178;
 - l'integrazione del comma 460 della L. n. 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente all'avvio delle richieste di manifestazione di interesse riservate ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini Professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e secondo le procedure previste dal Commissario straordinario;
 - l'abrogazione del comma 466 della L. n. 30 dicembre 2020, n. 178 che prevedeva lo stanziamento delle risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività dei medici specializzandi presso le strutture esterne alla rete formativa;
 - la previsione di copertura degli oneri derivanti dalle attività di somministrazione dei vaccini da parte dei medici specializzandi, nell'ambito delle risorse già stanziato per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 462 della L. n. 30 dicembre 2020, n. 178.

Preso atto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dapprima in adempimento all'art. 1, comma 459 della L. n. 178/2020, poi abrogato, e successivamente, nelle more della conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, hanno posto in essere tutte le azioni prodromiche al conferimento degli incarichi previsti ai medici in formazione specialistica e sono in grado di procedere celermente alla stipula dei contratti di lavoro autonomo.

Rilevato che il testo del D.L. n. 41/2021, coordinato con la legge di conversione n. 69/2021, non ha apportato alcuna modifica rispetto alle modalità di reclutamento dei medici in formazione specialistica nella campagna vaccinale, confermando le procedure promosse dalla Struttura del Commissario per il coordinamento degli interventi di contenimento e di contrasto dell'emergenza da COVID-19.

Dato atto che la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi dei Coordinatori/Commissari dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte e del DIRMEI (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), secondo la ridefinizione del funzionamento di cui al D.P.G.R. n. 93 del 8 settembre 2020, sia per quanto attiene alla programmazione regionale delle vaccinazioni, sia per la gestione delle procedure speciali finalizzate alla costituzione di elenchi di professionisti sanitari disponibili al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale.

Dato atto, inoltre, che attraverso le procedure di acquisizione di manifestazione di interesse per la costituzione degli elenchi dei medici specializzandi, a partire dal 1° anno del corso, disponibili a prestare l'attività nell'ambito della campagna di vaccinazione anti COVID-19, avviate

dall'Unità di Crisi- DIRMEI, sono state raccolte ad oggi 1.060 domande mediante la procedura telematica e registrazione degli interessati.

Ritenuto necessario raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV2, attraverso l'adozione di strategie e di atti di programmazione che consentano l'estensione della copertura vaccinale, allo scopo di prevenire il diffondersi del COVID-19.

Ritenuto pertanto necessario attivare il maggior coinvolgimento dei medici specializzandi per procedere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 della popolazione piemontese nel più breve tempo possibile, integrando con risorse regionali il reclutamento dei medici specializzandi, in integrazione a quelle acquisite mediante le procedure nazionali attivate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito dalla L. di conversione 21 maggio 2021 n. 69.

Ritenuto, inoltre, opportuno comunque salvaguardare la qualità della formazione medico specialistica, assicurando al medico specializzando, disponibile a prestare attività alla campagna vaccinale, le condizioni più adeguate possibili per garantire con profitto la frequenza alla formazione medico specialistica, pari a 38 ore settimanali, suddivise in attività professionalizzanti e in attività di didattica frontale.

Acquisita la disponibilità da parte delle due Scuole di Medicina delle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, in esito all'incontro con la Regione del 22 marzo 2021, per sostenere la partecipazione dei medici specializzandi alla campagna vaccinale, condividendo modalità organizzative adeguate che garantiscano la qualità della formazione medico specialistica.

Condivisa con gli Atenei piemontesi la necessità di prevedere che l'attività del medico specializzando nella campagna vaccinale, prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione medico specialistica, non debba superare le 60 ore mensili, in analogia a quanto avviene nel caso di partecipazione del medico specializzando all'attività libero-professionale intramoenia, previa autorizzazione del Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione medica, come da regolamento didattico degli Atenei.

Ritenuto di destinare alle Aziende sanitarie nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale indistinto, un tetto massimo di 1.000.000,00 di euro, connessi al coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale, salvo specifici finanziamenti nazionali allo scopo individuati, da ripartirsi alle AA.SS.RR. con apposito provvedimento regionale della Direzione Sanità e Welfare, sulla base delle manifestazioni di interesse di cui all'avviso pubblicato in data 24 marzo 2021 dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte e del DIRMEI per rispondere ai fabbisogni espressi dalle singole Aziende sanitarie.

Di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 non ancora assegnate con D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020 stanziato nel bilancio 2021-2023 annualità 2021 (Missione 13 programma 1) e che verranno integrate a seguito dell'approvazione formale del riparto 2021.

Visti:

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

la L. n. 30 dicembre 2020, n. 178;

il "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", approvato dal Ministero della Salute il 2 gennaio 2021;

il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. e le Associazioni dei medici in formazione specialistica, siglato in data 6 marzo 2021 per il coinvolgimento volontario dei medici specializzandi sin dal primo anno di corso nella campagna vaccinale;

l'art. 20, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con la L. di conversione 21 maggio 2021, n. 69;

la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di avviare il reclutamento dei medici specializzandi, in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999, per procedere alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 della popolazione piemontese, ad integrazione a quelle acquisite mediante le procedure nazionali attivate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito dalla L. di conversione 21 maggio 2021 n. 69,
- di stabilire che le Aziende sanitarie potranno rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali, nelle more del perfezionamento dei contratti di somministrazione lavoro in esito alla procedura attivata dal Commissario Straordinario e dell'effettiva presa in servizio del relativo personale medico, attivando contratti di lavoro autonomo con medici in formazione specialistica, che hanno presentato la loro candidatura all'avviso pubblico del DIRMEI pubblicato in data 24 marzo 2021 e sono stati opportunamente inseriti negli elenchi di cui al punto successivo;
- di disporre che le Aziende si avvalgano delle manifestazioni di interesse di cui all'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi dei medici specializzandi, iscritti a partire dal 1° anno del corso di specializzazione medica, da parte dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte – DIRMEI;
- di stabilire che la durata del singolo incarico e l'impegno orario saranno concordate tra l'Azienda sanitaria e il professionista sanitario, fermo restando che l'attività oggetto dell'incarico dovrà essere svolta al di fuori dell'orario dedicato alla formazione medico specialistica e non potrà essere superiore a 60 ore mensili, per una durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale;
- di prevedere che le coperture assicurative per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi sarà a carico delle Aziende sanitarie che recluteranno i medici specializzandi, mentre quella per la colpa grave sarà a carico del medico specializzando;
- di incaricare l'ASL Città di Torino, tramite il Direttore del Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive (DIRMEI) ad effettuare un costante monitoraggio dei medici specializzandi impegnati nella campagna vaccinale presso le AA.SS.RR., al fine di fornire a tal proposito opportune informazioni agli Atenei per garantire la qualità della formazione medico specialistica;

- di destinare alle Aziende sanitarie nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale indistinto, un tetto massimo di 1.000.000,00 di euro, connessi al coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale, salvo specifici finanziamenti nazionali allo scopo individuati, da ripartirsi alle AA.SS.RR. con apposito provvedimento regionale della Direzione Sanità e Welfare, sulla base delle manifestazioni di interesse di cui all'avviso pubblicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte e del DIRMEI sui fabbisogni espressi dalle singole Aziende sanitarie;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 non ancora assegnate con dgr 34-2471 del 4 dicembre 2020 stanziato nel bilancio 2021-2023 annualità 2021 (Missione 13 programma 1) e che verranno integrate a seguito dell'approvazione formale del riparto 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)